

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

GATTOLO PATROCINIO 26/7/17



20374 - 18

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Separazione
Addebito
Affidamento e
frequentazione dei
figli

Composta da:

- Dott. Andrea Scaldaferrì - Presidente -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Giovanna Sambito - Consigliere -
- Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -
- Dott. Loredana Nazzicone - Consigliere -

R.G.N.
29102/16

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

CIL, elettivamente domiciliata in Roma, via Anastasio II 416, presso l'avv. Stefano Radicioni, rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso, dall'avv. Patrizia Graziani (fax. n. X, p.e.c. X);

Cron. 20374

Rep.

C.C. 6/3/18

- ricorrente -

nei confronti di

GT, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Massimo Mambelli (fax X; p.e.c.

- controricorrente -

2316

2018

Boop



avverso la sentenza n. 1140/2016 della Corte di appello di Bologna emessa il 25 marzo 2016 e depositata il 1 luglio 2016 R.G. n. 2927/2014;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 514/2014, ha dichiarato la separazione dei coniugi CIL e GT, respingendo le reciproche domande di addebito della separazione, disponendo l'affido condiviso dei due figli e la loro residenza presso la madre, con regolazione del diritto di visita e frequentazione del padre e imposizione a suo carico, quale contributo al mantenimento dei figli, di un assegno mensile di 600 euro oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, ricreative, sportive e straordinarie purché documentate e concordate.
2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1140/16, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado addebitando alla L la separazione e disponendo un regime di coabitazione alternato dei figli presso i genitori. La Corte distrettuale ha valutato decisivo ai fini della rottura del legame di fiducia e

Bisogni



affettività fra i coniugi il grave episodio della denuncia da parte della L di abusi sessuali commessi dal T nei confronti della figlia nonostante fosse consapevole della insussistenza di tali fatti e delle conseguenze che il marito avrebbe subito in dipendenza della denuncia. Quanto al mutamento del regime di convivenza dei figli con i genitori la Corte di appello si è basata sulla indicazione della C.T.U. e sull'esigenza di riequilibrio del rapporto fra i genitori e fra questi e i figli.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello CIL

ricorre per cassazione con quattro motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 143, 144, 151 c.c., rigetto delle istanze istruttorie ed erronea e contraddittoria motivazione, violazione degli artt. 185 e 658 c.p. e vizio di motivazione quanto all'addebito della separazione per un fatto precedente la riconciliazione e senza valutare le responsabilità del marito per il comportamento successivo; b) violazione degli artt. 147, 148, 155 e 155 quater c.c. e 30 della Costituzione; omessa considerazione delle concrete esigenze dei due figli senza tener conto delle loro diversità per età e bisogni di vita; c) omessa motivazione in relazione alla mancata previsione dell'assegno di mantenimento per i figli; d) violazione

Bray



dell'art. 156 c.c., omessa valutazione delle condizioni economiche della sig.ra L e diritto al contributo

economico in suo favore. Entrambe le parti hanno

per

depositato memoria

RITENUTO CHE

4. I primi due motivi investono una valutazione prettamente di merito e conforme ai principi giurisprudenziali in materia di addebito (*Cass. civ., sez. I, nn. 25843 del 18 novembre 2013 e 2960 del 3 febbraio 2017*) e di affidamento e residenza dei figli (*Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015*) e come tali sono inammissibili. Ne risulta conseguentemente assorbito il quarto motivo sulla richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento da parte della ricorrente.

5. La Corte di appello ha espresso una articolata motivazione sull'incidenza causale della denuncia della L sulla rottura del legame matrimoniale e sulla perturbazione della relazione del T con i figli. Ha preso in esame la dedotta efficacia della tentata riconciliazione e ne ha escluso la rilevanza atteso che, a giudizio della Corte d'appello, la denuncia sporta dolosamente dalla L ha costituito un *vulnus* non sanabile nella relazione matrimoniale, come ha dimostrato la successiva crisi che ha portato alla definitiva rottura del rapporto. In questa prospettiva è

Broz



stata ritenuta irrilevante la prova orale richiesta dalla odierna ricorrente dato che, a giudizio della Corte distrettuale, l'efficacia causale fra comportamento contrario ai doveri matrimoniali e rottura dell'*affectio coniugalis* si è interamente e irreversibilmente prodotta con il grave comportamento posto in atto dalla L. contro il suo coniuge.

6. Quanto alla modificazione del regime di residenza dei figli e di frequentazione dei genitori la decisione della Corte, come si è detto, si è basata su una valutazione del C.T.U. che l'ha ritenuta corrispondente al loro preminente interesse e al riequilibrio della loro relazione con entrambi i genitori. Anche questa è una valutazione prettamente di merito non sindacabile in questo giudizio.
7. Il terzo motivo è palesemente infondato. La Corte di appello ha confermato la statuizione del tribunale che ha imposto a carico del T. l'assegno mensile di 600 euro destinato al mantenimento dei figli. Obbligo che pertanto è rimasto in vigore anche dopo la pronuncia di appello.
8. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Broggi



La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 5.100 euro di cui 100 per spese

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della ^{um}sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2018.

Il Presidente

Andrea Scaldaferrì

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 01 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot.ssa Isabella Panacchia